



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 62/4 DEL 9.12.2015

Oggetto: Impianto per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile eolica, in località Liugheri, nel Comune di Onanì, della potenza complessiva di 13,2 MW. Proponente: PEU Srl. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). D.Lgs. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 3586/gab del 3.12.2015, riferisce che la società PEU s.r.l. (ex ENSAR) ha presentato a dicembre 2014, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile eolica, in località Liugheri, nel Comune di Onanì, della potenza complessiva di 13,2 MW", ascrivibile alle categorie di cui al punto 3 dell'Allegato A1 della Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali).

L'intervento in esame deriva dalla revisione di un progetto più ampio, che prevedeva l'installazione di 13 aereogeneratori, esaminato durante una procedura di Scoping, conclusasi nel 2013.

L'attuale configurazione di progetto prevede la posa di quattro aerogeneratori in territorio di Onanì e interessa anche il comune di Lula per quanto riguarda la connessione elettrica. Il progetto prevede la realizzazione di cavidotti interrati per il collegamento fra le pale e di vettoriamento fino alla sottostazione elettrica. Il cavidotto tra gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica, ubicata nella zona industriale del Sologo, ha una lunghezza di 28 chilometri, è totalmente interrato e sarà realizzato in adiacenza alla viabilità esistente.

L'impianto verrà realizzato circa 3 chilometri a nord dell'abitato di Onanì, su una superficie di circa 74 ettari, a quote comprese tra 500 e 600 metri s.l.m., su colline caratterizzate da vegetazione erbacea con rare alberature, adibite essenzialmente a pascolo, su terreni di proprietà del Comune di Onanì che li ha messi a disposizione della Società tramite apposita convenzione. La



sottostazione elettrica è prevista nel distretto industriale del Sologo, nel territorio comunale di Lula, nei pressi della SS 131 Diramazione Centrale Nuorese (DCN), su una superficie di 3.278 metri quadrati. L'impianto è formato da 4 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,3 MW (totale di 13,2 MW) con rotore tripala, altezza al mozzo e diametro pari rispettivamente a 119 e 112 metri, area spazzata 9.852 metri quadrati. Sulla base dei dati anemometrici rilevati in situ, il valore medio della velocità del vento a 62 metri è pari a 6,6 m/s, con venti dominanti da nord ovest e producibilità annua netta stimata pari a 32.000 MWh con 2.424 ore equivalenti.

Sono previste le seguenti attività:

- preparazione delle aree di cantiere e delle operazioni di stoccaggio provvisorio delle terre e dei componenti degli aerogeneratori;
- realizzazione e adeguamento della viabilità di progetto per il trasporto dei componenti degli aerogeneratori, nonché di quelli necessari per l'esecuzione degli scavi e per la fornitura dei materiali per la realizzazione delle fondazioni;
- realizzazione fondazioni delle torri, comprendenti le operazioni di scavo, la fornitura e la posa in opera del calcestruzzo per la sottofondazione e la fondazione vera e propria, nonché il ricoprimento ad opera ultimata e la sistemazione dello strato superficiale;
- realizzazione delle piazzole necessarie in fase di montaggio, nonché la successiva sistemazione per la fase di gestione dell'impianto;
- realizzazione della trincea per la posa dei cavidotti, comprendenti le operazioni di scavo per la messa in opera e il ricoprimento successivo alla posa delle tubazioni;
- sistemazione area stazioni elettriche;
- realizzazione delle opere di ripristino e rinverdimento delle aree soggette alle lavorazioni, eventuali interventi di stabilizzazione dei versanti di riporto o scavo, reimpianto delle alberature eventualmente asportate e eventuale ripristino di recinzioni rimosse.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato il 1° dicembre 2014 e che in data 16 febbraio 2015, a Onani, si è svolto un sopralluogo presso le aree oggetto d'intervento e la presentazione al pubblico, nel corso della quale non sono state presentate osservazioni di rilievo.

In data 31 marzo 2015 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della società proponente e ai funzionari del SAVI (oggi Servizio delle Valutazioni Ambientali - SVA), i rappresentanti del Comune di Onani e del Servizio Tutela del paesaggio e



vigilanza delle Province di Nuoro e dell'Ogliastra. In seguito, tenuto conto dei pareri dell'ARPAS (Nota n. 10006 del 31 marzo 2015), della Provincia di Nuoro (Nota del 31 marzo 2015), del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) Sardegna (Nota n. 614 del 15 maggio 2015) e di quanto emerso in fase istruttoria, nel maggio 2015 è stata formalizzata una richiesta di chiarimenti/integrazioni, riscontrata dal proponente nel giugno 2015.

Successivamente alla acquisizione delle integrazioni, è pervenuta la nota del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle Province di Nuoro e dell'Ogliastra n. 36232 del 19 agosto 2015, nella quale si rilevava la presenza di un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 per la presenza di usi civici, definita tra le aree non idonee alla installazione di impianti eolici dalla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015 (pubblicata nel BURAS del 10 settembre 2015). In seguito alla richiesta di chiarimenti del Servizio delle Valutazioni Ambientali (nota n. 20561 del 29.9.2015), il citato Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle Province di Nuoro e dell'Ogliastra ha comunicato, con la nota n. 43449 del 13 ottobre 2015, che:

<<L'inserimento dell'impianto eolico, anche se visibile dalle zone circostanti si integra non interferendo negativamente sul paesaggio. L'intervento, dal punto di vista paesaggistico:

- è inserito all'interno di un'area utilizzata per il pascolo, priva di vegetazione arborea ed arbustiva, non produce frammentazioni percepibili di tali aree che mantengono, se non per limitate porzioni, l'attuale uso del suolo e le loro caratteristiche intrinseche, comporta una modifica degli assetti figurativi del paesaggio biostenibili dal contesto interessato in quanto non altera negativamente la percezione visiva della zona dai punti di vista circostanti e dalle lunghe distanze;
- non interferisce direttamente con il bosco in quanto collocato in un'area esterna e non altera, se non limitatamente, la percezione storico identitaria del bene bosco>>. Il Servizio Tutela paesaggio conclude la propria nota precisando di ritenere <<...l'intervento paesaggisticamente sostenibile dal contesto interessato>>.

Il Comune di Onanì, con nota del 22.10.2015 (prot. ADA n. 22579 del 23 ottobre 2015) ha comunicato di aver <<...intrapreso la procedura per la rimozione degli usi civici nell'area di progetto>> precisando che, in seguito all'approvazione del Piano di Valorizzazione [ndr. degli Usi Civici] trasmesso ad ARGEA, procederà con la richiesta di sospensione degli stessi in tutta la zona D.

L'Assessore riferisce, quindi, che il Servizio delle Valutazioni Ambientali, avuto riguardo a quanto emerso in conferenza, tenuto conto della nota del Servizio Tutela del Paesaggio e del Comune di Onanì, considerato che la documentazione depositata, così come integrata a giugno 2015, risulta



adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. al fine di mitigare gli impatti sul suolo e gli ecosistemi in fase di cantiere, su tutte le superfici dovranno essere attuate le seguenti misure di mitigazione:
 - a. in fase di preparazione del cantiere, su tutte le aree soggette a lavori e ad occupazione anche provvisoria, dovrà essere eseguita l'asportazione selettiva del terreno agrario e lo stoccaggio separato degli orizzonti superficiali più ricchi di sostanza organica (topsoil) rispetto a quelli più profondi, al fine del completo riutilizzo sullo stesso sito nelle operazioni di ripristino;
 - b. lo stoccaggio temporaneo del topsoil dovrà avvenire nelle aree previste dal progetto, in cumuli lineari di altezza non superiore a 2 metri, evitando che gli strati più fertili vengano contaminati con materiali estranei;
 - c. immediatamente al termine dei lavori gli orizzonti di suolo asportati dovranno essere ricollocati negli scavi secondo la sequenza originaria;
 - d. al termine dei lavori, dovrà essere effettuato l'immediato smantellamento delle aree di cantiere, lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, garantendo il ripristino della funzionalità pedo-agronomica e vegetazionale delle superfici;
2. in fase di cantiere dovranno inoltre essere garantiti e accertati:
 - a. la periodica revisione e la perfetta funzionalità di tutte le macchine ed apparecchiature, in modo da minimizzare i rischi per gli operatori, le emissioni anomale di gas e la produzione di vibrazioni e rumori, anche mediante l'adozione di misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - b. il rapido intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali interessanti acqua e suolo;
 - c. lo smaltimento, in conformità alle leggi vigenti in materia, dei materiali inquinati e di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione delle attività e opere;



- d. i necessari interventi tecnici e gestionali per il contenimento delle polveri, quali la circolazione a bassa velocità degli automezzi, l'eventuale bagnatura con acqua delle strade e del materiale stoccato e la semina protettiva dei cumuli di terreno vegetale;
 - e. al termine dei lavori, l'immediato smantellamento dei cantieri, lo sgombero e l'eliminazione dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, il ripristino della funzionalità pedo-agronomica e dell'originario assetto vegetazionale delle aree interessate da lavori;
3. la fase di trasporto delle turbine al parco dovrà essere pianificata con i diversi Enti competenti, in condizioni di sicurezza, senza causare disturbo alle comunità locali né intralcio alla viabilità e dovrà essere garantito il ripristino di eventuali opere, recinzioni o linee di servizi intercettate durante il percorso degli automezzi per il trasporto;
 4. per quanto riguarda le terre e rocce da scavo:
 - a. i quantitativi di terre e rocce da scavo non riutilizzabili all'interno delle aree di cantiere dovranno essere preferibilmente avviati presso impianti di recupero autorizzati, prevedendo lo smaltimento in discarica come opzione residuale;
 - b. i materiali eccedenti la parte destinata al riutilizzo in sito, che saranno gestiti come rifiuti, come previsto dal progetto, dovranno essere stoccati in aree apposite, identificate nella documentazione di progetto da sottoporre ad autorizzazione;
 - c. le procedure di verifica delle caratteristiche dei rifiuti, le modalità di stoccaggio e la fase di conferimento ad impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento dovranno svolgersi in conformità con le normative vigenti e dovranno essere preventivamente autorizzate;
 5. per quanto riguarda gli impatti sulle acque superficiali:
 - a. le modalità previste in progetto per la realizzazione degli attraversamenti della rete idrografica da parte del cavidotto dovranno essere verificate con il competente Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro;
 - b. gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere realizzati nei mesi asciutti;
 - c. in fase di esercizio, dovrà essere curata la manutenzione dei sistemi per l'allontanamento delle acque di scorrimento dalla viabilità e dalle piazzole, affinché gli stessi siano costantemente tenuti in perfetta efficienza;
 6. per quanto riguarda gli impatti sulla componente vegetazionale:



- a. gli esemplari arborei o arbustivi espianati a seguito della realizzazione dell'intervento, dovranno essere rimpiazzati nell'ambito del sito di interesse facendo ricorso a specie autoctone, con le modalità previste nello Studio di Impatto Ambientale e nelle integrazioni, comprese quelle relative alle cure colturali post impianto;
 - b. relativamente alla realizzazione del cavidotto, dovrà essere garantito il rinverdimento di eventuali scarpate o rilevati, attraverso la piantumazione e l'inerbimento con specie erbacee e basso-arbustive autoctone, da realizzarsi con tecniche antiruscamento, stabilizzanti ed antierosive;
 - c. al termine dei lavori e per un periodo di tre anni dovrà essere elaborato un report sui lavori di recupero ambientale eseguiti nelle aree di cantiere e nelle aree interferite dalla fase di trasporto delle componenti, corredato da idonea documentazione fotografica, che dovrà attestare il corretto recepimento delle prescrizioni e l'avvenuto recupero delle aree interessate dai lavori;
 - d. qualora si evidenziasse uno scarso attecchimento degli esemplari trapiantati e del manto erboso, si dovrà procedere ai necessari rinfoltimenti e alle cure colturali necessarie, fino a garantire una adeguata copertura delle aree;
7. per quanto riguarda gli impatti sulla fauna:
- a. al fine di escludere disturbi significativi durante il periodo riproduttivo delle specie presenti e nidificanti, il cronoprogramma dei lavori dovrà essere aggiornato escludendo, nei mesi da aprile a giugno, le attività che comportano impatti acustici e occupazione del suolo (scavi per le fondazioni, realizzazione piste di accesso, ecc.);
 - b. per tutta la durata della fase di cantiere e per i primi cinque anni della fase di esercizio, dovrà essere eseguito il monitoraggio sull'avifauna e sui chiroteri, con le metodologie, la periodicità e secondo quanto proposto nello Studio di Impatto Ambientale garantendo almeno due uscite mensili, in fase di cantiere e di esercizio, per la chiroterofauna e per l'avifauna;
 - c. il controllo delle carcasse in fase di esercizio dovrà interessare tutti e quattro gli aerogeneratori per ogni uscita;
 - d. i risultati dei monitoraggi, certificati da un esperto faunista, dovranno essere trasmessi al termine della fase di cantiere e, successivamente, con cadenza annuale, riportando chiaramente i dati qualitativi e quantitativi, riferiti alle singole specie e gli impatti diretti e indiretti rilevati;



- e. qualora il monitoraggio dovesse evidenziare impatti negativi non previsti nelle precedenti fasi e impatti per collisione, dovranno essere messe in atto ulteriori misure di mitigazione, al fine di ridurre le probabilità di impatto nei confronti delle specie di avifauna e chiroterofauna, compresa la limitazione del funzionamento delle turbine in corrispondenza di periodi critici per le specie coinvolte;
8. per quanto riguarda gli impatti sul clima acustico dell'area dell'intervento:
- a. il monitoraggio in fase di esercizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste nelle Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici elaborate dal Sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell'ambiente coordinate da ISPRA;
- b. qualora detto monitoraggio evidenzi il superamento dei limiti associati alla classe acustica assegnata, dovranno essere individuati e realizzati entro tre mesi gli interventi per la riduzione dei livelli di emissioni sonore, al fine di garantire il rispetto dei suddetti limiti;
9. qualora dovessero verificarsi impreviste interferenze con il sistema di telecomunicazioni radio-TV imputabili alla presenza delle turbine eoliche (non rilevate ante operam), dovrà esser cura del proponente provvedere a mettere in atto tutte le azioni necessarie a risolvere le eventuali problematiche evidenziate;
10. come indicato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 614 del 15 maggio 2015:
- a. nell'ambito di 100 metri di diametro dal nuraghe Iaccu Ena (IGM Nuragheddu), dal pozzo sacro in località Muros d'Avria, dal nuraghe Liuguli, dalla tomba di giganti di San Bachisio e dal nuraghe Lapasiu, i lavori di scavo del cavidotto dovranno essere strettamente sorvegliati da un archeologo in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;
- b. qualora dovessero rinvenirsi, anche al di fuori delle aree indicate, oggetti o strutture di interesse archeologico, il proponente dovrà dare immediato avviso alla competente Soprintendenza;
- c. la Società dovrà trasmettere alla Soprintendenza, con almeno 15 giorni di anticipo, la comunicazione formale della data di inizio lavori;



11. all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle norme vigenti, dovrà essere prevista una fidejussione bancaria a favore dell'Amministrazione procedente, a garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
12. il proponente dovrà trasmettere, al Servizio delle Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, con cadenza annuale, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi, i dati di funzionamento dell'impianto (ore di funzionamento, produzione e rendimento elettrico, dati anemologici), il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione, nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile eolica, in località Liugheri, nel Comune di Onani, della potenza complessiva di 13,2 MW", proposto dalla società PEU s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Onani, il Servizio Energia ed economia verde, la Provincia di Nuoro, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62/4
DEL 9.12.2015

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci